

**Subentro nel servizio. Sistema di cassa o di competenza. Concessionario cessato.**

**PARERE**

**E' stato chiesto alla scrivente parere diretto a conoscere se sia applicabile alla gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione di entrate comunali il sistema c.d. " di cassa " e se, in applicazione di tale principio, il concessionario in carica possa riscuotere somme riferite ad entrate accertate prima dell'instaurazione del rapporto o, comunque, relative a periodi d'imposta precedenti.**

**Per poter rispondere adeguatamente al quesito occorre richiamare, in sintesi, i profili che connotano l'istituto della concessione di un servizio pubblico.**

**Essi si possono sommariamente individuare: a) nel carattere surrogatorio dell'attività svolta dal concessionario, che è chiamato a realizzare compiti istituzionali dell'ente pubblico concedente; b) nell'effetto accrescitivo della concessione, che attribuisce al privato concessionario una capacità estranea alla sua originaria sfera giuridica; c) nel trasferimento di potestà pubbliche in capo al concessionario, che opererebbe quale organo indiretto dell'amministrazione.**

**Gli elementi sopra indicati coesistono nella concessione-contratto che regola il rapporto tra il Comune ed il soggetto privato iscritto all'albo ex art. 53 D.Lgs. 446/97, individuato a seguito di procedimento ad evidenza pubblica, di talché, si può agevolmente affermare che, scaduto il contratto o risoltosi in qualsiasi altro modo il rapporto, il soggetto privato non è più delegato dalla P.A. a svolgere funzioni pubbliche. Egli, quindi, non può emettere atti di accertamento o di liquidazione, nè procedere alla riscossione delle entrate, costituendo queste attività che presuppongono necessariamente una investitura o una delega in atto.**

**Per dirla più semplicemente, scaduto il termine previsto dal contratto, cui accede la concessione, il soggetto privato perde ogni prerogativa; non è più delegato dalla P.A. di guisa che se richiede o incassa somme, anche relative a lperiodi d'imposta precedenti alla scadenza del rapporto, oltre alla responsabilità contabile, incorre nel reato di esercizio arbitrario di pubbliche funzioni, o in quello di peculato, se trattiene indebitamente le somme incassate.**

**All'istituto della gestione in concessione dei servizi riguardanti le entrate degli enti locali, ove si verifichi successione nella gestione tra i soggetti concessionari della fiscalità locale (art.53 Dlgs n.446/97) non si applicano le norme dettate per la disciplina del servizio nazionale della riscossione a mezzo ruoli, che costituisce norma speciale non applicabile neppure in via analogica.**

**Né può trovare applicazione, per gli stessi motivi, la disposizione del T.U.F.L. 14/9/1931 n. 1175 ( art. 78, comma 2 ) che attribuiva all'appaltatore delle abrogate imposte di consumo " il diritto di escutere con i privilegi fiscali i debitori morosi per imposte di consumo per il periodo di un anno dalla data di cessazione dell'appalto ".**

**Le imposte e le entrate patrimoniali ( la cui titolarità, è bene ribadirlo, spetta al Comune ) non versate nei periodi di competenza, devono essere accertate, richieste ed incassate, nei limiti della prescrizione, dal soggetto che gestisce il servizio.**

**Nell'ipotesi di subentro nella gestione, il concessionario subentrante non ha il diritto, ma l'obbligo di riscuotere le entrate tributarie o patrimoniali evase e non prescritte, anche se gli atti presupposti al pagamento ( accertamenti, liquidazioni etc. ) siano stati emessi dal suo predecessore o dal Comune.**

**La previsione contenuta nell'art. 25 del D.Lgs. 15/11/93 n. 507 (non più vigente in quanto abrogato dall'art. 53, comma 4, D.Lgs. n.446/97) costituiva mera, quanto superflua, enunciazione di un divieto, desumibile dai principi generali sopra sommariamente evocati, che permane vigente ed attuale.**

**Le suesposte considerazioni valgono anche nel caso in cui il soggetto cessato sia il concessionario del servizio nazionale della riscossione (c.d. esattore) la cui attività trova disciplina nel DLgs 13.4.99 n. 112 . Infatti, l'art. 14 di detto decreto prevede che il concessionario cessato deve trasmettere, entro sei mesi dalla cessazione delle funzioni, mediante appositi elenchi, i residui di gestione al subentrante che, dopo averli presi in carico, procederà alla riscossione.**

**Le " modalità di trasmissione dei residui di gestione da parte dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi a seguito del cambiamento di gestione " sono dettate da Decreto Ministero delle Finanze 22/3/1999 (G.U. n.82 del 9/4/1999) il quale, all'art. 8, co.6, precisa che " con la consegna degli elenchi sorge l'obbligo del subentrante concessionario o commissario governativo di provvedere alla riscossione dei crediti negli stessi inclusi, succedendo al cessato concessionario nei procedimenti concorsuali ed in quelli di riscossione coattiva ".**

# ANACAP

Associazione Nazionale Aziende Concessionarie  
Servizi Entrate Enti Locali

**Lo stesso decreto, all'art.12. prevede che entro il termine di scadenza della gestione, il cessato concessionario consigni al Comune che li ha emessi i ruoli " aventi rate con scadenza successiva alla cessazione della titolarità, annotando le partite anticipatamente pagate dai contribuenti ".**

**In conclusione, scaduto il contratto ( rectius: la concessione - contratto ) il concessionario cessato, non rivestendo più la qualifica di organo indiretto del Comune, deve astenersi dal compiere tutte quelle attività connesse alla funzione pubblica di accertare e riscuotere le entrate e deve " passare le consegne ", ovvero gli atti della gestione, al soggetto subentrante.**

**Solo quest'ultimo ha il potere ( anzi, il dovere ) di riscuotere tutte le somme, ancorché accertate dal suo predecessore e riferentesi a periodi d'imposta precedenti l'inizio della sua gestione.**

**Per quello che si è detto innanzi, ciò vale anche nel caso in cui la fase della riscossione dell'entrata tributaria e/o patrimoniale del Comune sia stata gestita dal concessionario ex D.Lgs. 13 aprile 1999 n. 112**

**li, 17.03.2003**

**- avv. Pietro di Benedetto -**